

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL CCNL 22.01.2004  
per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente**



L'anno duemilaquattordici il giorno xxxxxxxx del mese di xxxxxxxx,,

TRA

Il Comune di Viddalba, rappresentato in questo atto dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del Comune di Viddalba,

E

La Provincia di Olbia Tempio rappresentata in questo atto dal dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di xxxxxxxxxxxxxx.

RILEVATO che a norma dell'articolo 14 del CCNL del 22.1.2004 *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza"*.

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1-Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte della Provincia di Olbia Tempio, del dipendente geom. Stefano Susnik, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Viddalba in qualità di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica CI, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione per accettazione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni afferenti il suo profilo professionale presso la Provincia di Olbia Tempio.

**ART. 2 -Durata**

La presente convenzione durerà tre mesi, decorrenti dalla data di stipula, con possibilità di ulteriore proroga.

**ART. 3 -Tempo di lavoro di assegnazione**

Il dipendente geom. Stefano Susnik presterà servizio presso la Provincia di Olbia Tempio, Settore 6, per un tempo di lavoro pari a 6 (sei) ore settimanali fino al \_\_\_\_\_, con le modalità e l'articolazione oraria concordata tra i competenti Dirigenti delle due Amministrazioni convenzionate.

**ART. 4 -Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Viddalba cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Viddalba corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché l'eventuale trattamento economico "accessorio". Il trattamento economico sopra descritto e i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del geom. Stefano Susnik, saranno rimborsati mensilmente dalla Provincia di Olbia Tempio al Comune di Viddalba.

Il rimborso avverrà secondo le modalità e gli importi definiti dal Servizio Trattamento Economico del Comune di Viddalba in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'Amministrazione convenzionata.

La Provincia di Olbia Tempio potrà riconoscere direttamente al geom. Stefano Susnik eventuali incentivi economici, se previsti dal contratto decentrato vigente per l'Ente.

#### **ART. 5 -Ferie e Malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente e autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dalla Provincia di Olbia Tempio saranno comunicate al Servizio Personale del Comune di Viddalba. In caso di malattia, il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Viddalba che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia alla Provincia di Olbia Tempio.

#### **ART. 6 -Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per mancato rimborso da parte della Provincia di Olbia Tempio al Comune di Viddalba delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'articolo 4.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 (quindici) giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

#### **ART. 7 -Norme finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

